

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BERNINI, CIRIANI, DE PETRIS, FARAONE, MARCUCCI, PERILLI, ROMEO e UNTERBERGER**

(V. Stampato n. **1795**)

approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione) del Senato della Repubblica il 28 maggio 2020

(V. Stampato Camera n. **2527**)

modificato dalla XII Commissione permanente (Affari sociali) della Camera dei deputati il 14 ottobre 2020

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 16 ottobre 2020

Istituzione della Giornata nazionale del personale sanitario, socio sanitario, socioassistenziale e del volontariato

DISEGNO DI LEGGE	DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA	APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Istituzione della Giornata dei camici bianchi	Istituzione della Giornata nazionale del personale sanitario, socio sanitario, socioassistenziale e del volontariato
Art. 1.	Art. 1.
1. È istituita la Giornata dei camici bianchi, di seguito denominata «Giornata», quale momento per onorare il lavoro, l'impegno, la professionalità e il sacrificio del personale medico, sanitario, socio sanitario, socioassistenziale e del volontariato nel corso della pandemia da Coronavirus nell'anno 2020.	1. È istituita la Giornata nazionale del personale sanitario e socio sanitario di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, nonché del personale socioassistenziale e del volontariato , di seguito denominata «Giornata», quale momento per onorarne il lavoro, l'impegno, la professionalità e il sacrificio nel corso della pandemia di Coronavirus nell'anno 2020.
2. La Giornata si celebra il 20 febbraio di ogni anno, è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, e non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada nei giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.	2. La Giornata si celebra il 20 febbraio di ogni anno, è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, e non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada in giorno feriale , costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.
Art. 2.	Art. 2.
1. Il Governo, anche in coordinamento con le associazioni e gli organismi operanti nel settore, determina le modalità di svolgimento della Giornata senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	1. Il Governo, anche in coordinamento con gli Ordini delle professioni sanitarie e socio sanitarie e con le associazioni e gli organismi operanti nel settore, determina le modalità di svolgimento della Giornata senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 3.	Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> .	<i>Identico</i>